



ALGHERO AIRPORT
SOGEAAL

**PROCEDURA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ
(WHISTLEBLOWING)**

Sommario

1.	SCOPO	3
2.	DEFINIZIONI.....	3
3.	CAMPO DI APPLICAZIONE	4
3.1.	Ambito di applicazione.....	4
3.2.	Persone che possono effettuare la segnalazione	5
3.3.	Oggetto della segnalazione	5
3.4.	Contenuto della Segnalazione	6
3.5.	Destinatari e modalità della Segnalazione Interna	7
3.5.1	Segnalazioni mediante posta ordinaria	7
3.5.2	Segnalazioni orali	7
3.5.3	Segnalazioni mediante canale interno di segnalazione	7
3.5.4	Gestione della segnalazione	8
4.	SEGNALAZIONE ESTERNA.....	8
5.	TUTELA DEL SEGNALANTE	9
6.	RESPONSABILITÀ OBBLIGHI DI RISERVATEZZA SULLE SEGNALAZIONI E SULL'IDENTITÀ DELLA PERSONA SEGNALANTE – TUTELA DEI DATI PERSONALI	10
7.	RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE	10
8.	TUTELA DEI FACILITATORI	10
9.	CONSEGUENZE DELLA SEGNALAZIONE PER LA PERSONA COINVOLTA	11
10.	CONFLITTO DI INTERESSI.....	11
11.	ORGANISMO DI VIGILANZA.....	11
12.	DECORRENZA E PUBBLICITÀ.....	11

1. SCOPO

Il presente documento ha lo scopo di disciplinare la segnalazione di eventuali violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Sogeaal S.p.A (di seguito anche "la Società"), nonché di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 da parte di chiunque ne sia venuto a conoscenza nell'ambito del rapporto, di lavoro, di collaborazione o professionale, con la Società o, comunque, nel contesto lavorativo come di seguito definito.

In particolare, con il presente documento si intendono illustrare: i canali, le procedure ed i presupposti per effettuare le segnalazioni interne o esterne, nonché le indicazioni operative che il segnalante deve osservare per presentarle; le tutele riservate al segnalante, così come le responsabilità in cui lo stesso potrebbe incorrere in caso di segnalazioni rivelatesi false o infondate; le misure previste a protezione delle persone segnalanti e degli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella segnalazione.

Il presente documento (di seguito "la Procedura") viene redatto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (qui di seguito, il «Decreto»), recante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 e riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali (qui di seguito, la «Direttiva»).

Ai fini della regolamentazione interna del canale di whistleblowing, Sogeaal S.p.A. tiene conto di quanto previsto dalle Linee Guida e dagli ulteriori atti di indirizzo adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) in materia.

Inoltre, la Procedura costituisce parte integrante del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 (qui di seguito il «**Modello 231**») e non modifica in alcun modo le modalità di segnalazione all'Organismo di Vigilanza e i relativi poteri di controllo per le materie di competenza, prescritti dalla legislazione vigente e dal Modello 231 della Società.

2. DEFINIZIONI

A.N.A.C.: l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Modello 231: il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Codice Etico: identifica il nucleo essenziale dei valori che costituiscono la cultura aziendale e che si traducono nei principi e nelle politiche gestionali che guidano l'agire quotidiano.

Contesto Lavorativo: il rapporto di lavoro o di collaborazione tra il Persona Segnalante e la Società, presente o passato, nell'ambito del quale, indipendentemente dalla natura dell'attività svolta, la persona acquisisce Informazioni sulle Violazioni e per cui potrebbe subire ritorsioni nel caso di Segnalazione, Divulgazione Pubblica o denuncia alle autorità competenti.

Divulgazione Pubblica: ogni comportamento idoneo a rendere di pubblico dominio Informazioni sulle Violazioni tramite stampa, mezzi elettronici o altri mezzi di diffusione idonei a raggiungere un numero elevato di persone.

Segnalazione (whistleblowing): qualsiasi segnalazione circostanziata, scritta od orale, avente ad oggetto (i) condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231; (ii) violazioni di norme ovvero azioni suscettibili di arrecare pregiudizio patrimoniale o di immagine aziendale; (iii) violazioni del Modello, che sia fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, resa secondo i canali di seguito descritti.

Segnalante (whistleblower): la persona fisica che effettua la Segnalazione o la Divulgazione Pubblica di Informazioni sulle Violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo come di seguito definito ed in particolare chi appartenga ad una delle seguenti categorie di soggetti, che abbiano un rapporto giuridico in corso, cessato o in procinto di iniziare con la Società, inclusi i candidati e siano venuti a conoscenza della condotta che intendono segnalare nel contesto lavorativo della Società, durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali e/o in corso di rapporto.

Segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna disciplinato dalla presente procedura.

Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna, istituito da ANAC, di cui al successivo paragrafo 6.

Segnalato: il soggetto a cui il segnalante attribuisce la commissione delle condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o delle violazioni del Modello, oggetto della segnalazione.

Persona Coinvolta o Persona Segnalata: il soggetto, persona fisica o giuridica, menzionato nella Segnalazione a cui il Segnalante attribuisce la commissione delle Violazioni oggetto della Segnalazione o della Divulgazione Pubblica o comunque implicata nella stessa.

Facilitatore: la persona fisica che assiste la Persona Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo Contesto Lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Comitato Whistleblowing (Whistleblowing Committee): il Comitato Whistleblowing (di seguito "il Comitato") è un comitato interfunzionale responsabile del processo di gestione delle segnalazioni. Il Comitato è costituito da un rappresentante per ciascuna delle seguenti funzioni aziendali: Qualità e Performance (QUA), Risorse Umane (HRS), Affari Legali e Societari (LEG).

Coordinatore del Comitato Whistleblowing: è rappresentato dal Responsabile Affari Legali e Societari. Ha titolo per rappresentare il Comitato in occasione degli incontri con gli Organi di Amministrazione, Gestione e Controllo.

Organismo di Vigilanza (OdV): L'Organismo di Vigilanza è l'organo indipendente e autonomo incaricato di vigilare sul rispetto e l'osservanza del Modello 231 e del Codice Etico e al relativo aggiornamento.

Riscontro: comunicazione alla Persona Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione.

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della Divulgazione Pubblica o della denuncia della Violazione alle autorità e che provoca o può provocare alla Persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Seguito: l'azione intrapresa dalla Persona Incaricata per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

Violazione: ogni comportamento, atto od omissione che leda l'interesse pubblico o l'integrità della Società che consistono in quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 24/2023 e, comunque, dalla presente Procedura.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

3.1. Ambito di applicazione

La Procedura trova applicazione esclusivamente alle **segnalazioni di violazioni** di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, di cui il **Segnalante** sia venuto a conoscenza nel Contesto Lavorativo, come definito dalla procedura medesima, laddove renda nota la propria identità al **Comitato Whistleblowing**.

La Procedura non si applica:

- a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della Persona Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) alle Segnalazioni di Violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'Allegato al D. Lgs. 24/2023 (**Allegato 1**), anche da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937 (quindi regolati da normative europee e nazionali che già prevedono apposite rispettive procedure di segnalazione), seppur non indicati nella suddetta parte II dell'allegato al D. Lgs. 24/2023;
- c) alle Segnalazioni di Violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

3.2. Persone che possono effettuare la segnalazione

Le segnalazioni possono essere effettuate dalle seguenti persone:

- a) lavoratori subordinati a tempo determinato o a tempo indeterminato, part-time o full time, anche in periodo di prova ed anche se il rapporto sia già cessato o in procinto di iniziare, che svolgono la propria attività lavorativa in favore della Società;
- b) lavoratori con contratto di lavoro intermittente o job on call, anche se il rapporto sia già cessato o in procinto di iniziare, che svolgono la propria attività lavorativa in favore della Società;
- c) candidati;
- d) dipendenti di agenzie per il lavoro ovvero dipendenti in somministrazione, anche se il rapporto sia già cessato o in procinto di iniziare, che prestano la propria attività lavorativa in favore della Società;
- e) apprendisti, anche se il rapporto sia già cessato o in procinto di iniziare, che svolgono la propria attività lavorativa in favore della Società;
- f) prestatori di lavoro occasionale ex art. 54-bis del D.L. 50/2017, anche se il rapporto sia già cessato o in procinto di iniziare;
- g) lavoratori autonomi, collaboratori, consulenti, lavoratori con collaborazioni organizzate dal committente, anche se il rapporto sia già cessato o in procinto di iniziare.
- h) rapporti di collaborazione di cui all'art. 409 c.p.c., anche se il rapporto sia già cessato o in procinto di iniziare;
- i) lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi, anche se il rapporto sia già cessato o in procinto di iniziare
- j) liberi professionisti o consulenti, anche se il rapporto sia già cessato o in procinto di iniziare, che svolgono la propria attività lavorativa in favore della Società;
- k) volontari o tirocinanti, retribuiti o non retribuiti, anche se il rapporto sia già cessato o in procinto di iniziare
- l) azionisti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche se il rapporto sia già cessato o in procinto di iniziare, ed anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

3.3. Oggetto della segnalazione

Rientrano tra le condotte illecite per le quali è possibile effettuare la segnalazione:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ovvero:
 - a) indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture;
 - b) delitti informatici e trattamento illecito di dati;
 - c) delitti di criminalità organizzata;
 - d) peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio;
 - e) falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
 - f) delitti contro l'industria e il commercio;
 - g) reati societari;
 - h) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
 - i) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
 - j) delitti contro la personalità individuale;
 - k) abusi di mercato;
 - l) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
 - m) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
 - n) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
 - o) delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
 - p) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
 - q) reati ambientali;
 - r) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

- s) razzismo e xenofobia;
 - t) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
 - u) reati tributari;
 - v) contrabbando;
 - w) delitti contro il patrimonio culturale;
 - x) riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;
 - y) delitti tentati.
2. violazioni dei modelli di organizzazione e gestione (inclusivi del Codice Etico) ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
 3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori:
 - a) appalti pubblici;
 - b) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti;
 - c) sicurezza dei trasporti;
 - d) tutela dell'ambiente;
 - e) radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - f) salute pubblica;
 - g) protezione dei consumatori;
 - h) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
 5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti d Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

3.4. Contenuto della Segnalazione

La Segnalazione deve essere circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti. In particolare, la Segnalazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- dati del Segnalante (nome, cognome, mansione, job title, numero di telefono)
- descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione delle circostanze di modo, tempo e luogo;
- se conosciute, generalità o altri elementi che consentano di identificare il Segnalato o dei Segnalati (indicare i dati anagrafici o la mansione oppure ogni altro elemento idoneo all'identificazione);
- eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione ed eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- eventuali documenti che possano fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le Segnalazioni non circostanziate ovvero quelle che, in base alla descrizione dei fatti e alle informazioni fornite dal Segnalante, non consentano di ottenere un quadro sufficientemente dettagliato da poter avviare ulteriori approfondimenti per accertarne la fondatezza nonché quelle manifestamente infondate, saranno archiviate.

In conformità a quanto previsto dalla Delibera 12 luglio 2023 n. 311 - Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne emesse dall'ANAC, nel caso in cui la Persona Segnalante non sia identificata o identificabile, la Segnalazione ricevuta sarà essere annotata all'interno di un'apposita sezione nel «**Registro**

delle Segnalazioni» che deve essere tenuto ed aggiornato a cura della Persona Incaricata. La Segnalazione ricevuta verrà gestita come segnalazione anonima e, pertanto, vi si potrà dare corso, secondo la procedura indicato nel presente documento solo qualora l'identità della Persona Segnalante venga disvelata.

3.5. Destinatari e modalità della Segnalazione Interna

La Persona Segnalante che intenda effettuare una Segnalazione di Informazioni sulla Violazione di cui sia venuta a conoscenza nel Contesto Lavorativo potrà farlo con le modalità riportate di seguito tramite i seguenti canali di segnalazione interna:

- posta ordinaria;
- segnalazioni orali;
- canale interno di segnalazione (piattaforma informatica).

3.5.1 Segnalazioni mediante posta ordinaria

Le segnalazioni possono essere inviate in busta chiusa, tramite posta ordinaria, all'indirizzo di posta del Comitato Whistleblowing di Sogeaal S.p.A.:

Comitato Whistleblowing
c/o Sogeaal SpA
Regione Nuraghe Biancu
07041 Alghero SS

3.5.2 Segnalazioni orali

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma orale al Comitato Whistleblowing, mediante richiesta di incontro diretto con il Comitato, previa fissazione di appuntamento.

Per la richiesta dell'incontro al Comitato può essere utilizzata la posta cartacea, la posta elettronica oppure il canale alternativo online descritto al paragrafo seguente.

Le segnalazioni orali devono essere documentate in forma scritta o verbalizzate nelle forme previste dal D.Lgs. 24/2023.

Le segnalazioni orali possono essere effettuate altresì utilizzando il canale alternativo online di trasmissione delle segnalazioni descritto al paragrafo seguente, che consente ai segnalanti, fra altro, di trasmettere le segnalazioni mediante registrazione vocale.

3.5.3 Segnalazioni mediante canale interno di segnalazione

La Società ha attivato un apposito canale di Segnalazione Interna, accessibile al seguente *link* <https://whistleblowingsogeaal.segnalazioni.net> seguendo le istruzioni ivi riportate, che garantisce la riservatezza dell'identità della Persona Segnalante, della Persona Coinvolta, delle altre persone comunque menzionate nella Segnalazione, ivi incluso eventualmente il Facilitatore, e del contenuto della Segnalazione stessa e della relativa documentazione.

Pertanto, la Persona Segnalante che intenda effettuare una Segnalazione di Informazioni sulla Violazione di cui sia venuta a conoscenza nel Contesto Lavorativo, potrà farlo attraverso la sezione dedicata nella pagina Amministrazione Trasparente "**Segnalazioni (Whistleblowing)**" presente sul sito *web* istituzionale di Sogeaal S.p.A. (www.aeroportodialghero.it), compilando tutti i campi dell'apposito modulo, il cui format si unisce al presente documento quale **Allegato 2**.

Il canale di Segnalazione Interna viene gestito dal Comitato Whistleblowing composto dalle Persone Incaricate che assicurano indipendenza e imparzialità e hanno ricevuto un'adeguata formazione sulla disciplina del whistleblowing.

3.5.4 Gestione della segnalazione

Una volta ricevuta la Segnalazione, questa sarà oggetto di analisi e di verifica dei fatti ivi indicati a cura del Comitato Whistleblowing, che provvede a prendere in carico la Segnalazione nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

La gestione delle Segnalazioni è articolata nelle seguenti fasi:

- Ricezione della Segnalazione;
- Annotazione della Segnalazione nel Registro delle Segnalazioni; eventuali Segnalazioni anonime dovranno essere annotate nella sezione dedicata del Registro delle Segnalazioni;
- Rilascio alla Persona Segnalante, salvo non sia anonima, dell'avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- Istruttoria sulla Segnalazione;
- Risoluzione della segnalazione;
- Entro 3 mesi dalla ricezione della Segnalazione, riscontro alla Persona Segnalante circa l'esito della Segnalazione, nonché delle eventuali azioni intraprese o una sintetica descrizione dei motivi per cui alla stessa non è stato dato Seguìto.

Il Canale di Segnalazione fa sì che la Segnalazione venga ricevuta direttamente dal Comitato Whistleblowing.

Il Responsabile HRS, in qualità di componente del Comitato e Persona Incaricata, è responsabile della gestione del Registro delle Segnalazioni, tenuto in formato elettronico, in cui devono essere annotate le seguenti informazioni:

- Nome e cognome/denominazione, se la Segnalazione non è anonima;
- Oggetto della Segnalazione;
- Descrizione delle modalità di gestione della Segnalazione;
- Esito della procedura di Segnalazione;
- Evidenza di aver fornito la risposta al Segnalante, se noto.

Il Responsabile HRS ha il compito di rilevare tutti i dati necessari per la corretta registrazione di ogni singola Segnalazione nell'apposito Registro delle Segnalazioni, rilasciando alla Persona Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.

In caso di richiesta di incontro, il Responsabile HRS fissa lo stesso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Segnalazione.

Il Responsabile HRS rende quindi nota la Segnalazione ed i suoi contenuti al resto dei componenti del Comitato Whistleblowing, in modo che lo stesso si attivi per verificare l'oggetto, la veridicità e la gravità della Segnalazione ricevuta anche richiedendo per iscritto ulteriori integrazioni alla Persona Segnalante ed apra la procedura dell'istruttoria, valutando la fondatezza della Segnalazione e l'idoneità dell'apertura di un'indagine.

Qualora ritenga opportuno procedere all'archiviazione della Segnalazione, il Comitato motiva tale scelta e il Responsabile HR ne informa il Segnalante. Nel caso in cui, invece, consideri necessario approfondire l'oggetto della Segnalazione, il Comitato può effettuare delle indagini, anche richiedendo per iscritto ulteriori integrazioni alla Persona Segnalante e verificare in maniera più completa l'ipotetico comportamento scorretto. In tutte le sue decisioni, il Comitato procede secondo la regola della maggioranza.

Se, dalle verifiche effettuate, il Comitato Whistleblowing rileva una violazione delle norme di condotta e delle politiche e procedure rilevanti, effettua tutte le azioni necessarie volte alla risoluzione del problema, ricorrendo anche alla proposta di eventuali sanzioni disciplinari, giudiziali o legali, ivi incluse denunce alle competenti autorità.

Alla fine della procedura, il Responsabile HR integra il Registro delle Segnalazioni con tutte le informazioni ulteriori rilevanti e fornisce il riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dal ricevimento della segnalazione.

4. SEGNALAZIONE ESTERNA

La Persona Segnalante può effettuare altresì una segnalazione tramite il canale istituito dall'ANAC (c.d. «Segnalazione Esterna») esclusivamente qualora, al momento della Segnalazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) la Persona Segnalante abbia già effettuato una Segnalazione Interna ai sensi di quanto sopra descritto nel paragrafo 3 e la stessa non abbia avuto Seguìto;

- b) la Persona Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna, alla stessa non sarebbe dato efficace Seguito, ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di Ritorsione;
- c) la Persona Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In assenza di almeno una delle condizioni di cui sopra, la Persona Segnalante non potrà attivare il canale di Segnalazione Esterna.

Come il canale di Segnalazione Interna, anche il canale di Segnalazione Esterna attivato da ANAC garantisce la riservatezza dell'identità della Persona Segnalante, della Persona Coinvolta, delle altre persone comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione stessa e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la Segnalazione pervenga a soggetti diversi da quelli addetti al trattamento delle Segnalazioni, a cui viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

Le Segnalazioni Esterne possono essere effettuate mediante i canali appositamente predisposti

- Piattaforma informatica su sito istituzionale di ANAC, cliccando il *link* alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al "whistleblowing" (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).
- Segnalazioni orali
- Incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

La Segnalazione Esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla Persona Segnalante.

La persona designata da ANAC per la gestione del canale di Segnalazione Esterna:

5. dà avviso alla Persona Segnalante del ricevimento della Segnalazione Esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della Persona Segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della Persona Segnalante;
6. mantiene le interlocuzioni con la Persona Segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
7. svolge l'istruttoria necessaria a dare seguito alla Segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
8. dà riscontro alla Persona Segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
9. comunica alla Persona Segnalante l'esito finale, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

L'ANAC dispone, inoltre, l'invio delle Segnalazioni aventi ad oggetto Informazioni sulle Violazioni che non rientrano nella propria competenza alla competente autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione europea, e dà contestuale avviso alla Persona Segnalante dell'avvenuto rinvio.

5. TUTELA DEL SEGNALANTE

La Società tutelerà il Segnalante in ogni contesto, così come previsto dalla Legge n. 179 del 30 novembre 2017, dalla ricezione della Segnalazione e in ogni fase successiva.

In particolare, la Società non tollera né consente alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione. Eventuali azioni ritorsive o discriminatorie nei confronti del Segnalante, ivi compresi irrogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o altre misure organizzative aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della Segnalazione, saranno sanzionate a livello disciplinare.

Tale tutela sarà garantita a condizione che:

- al momento della Segnalazione, la Persona Segnalante aveva il fondato motivo di ritenere che le Informazioni sulle Violazioni fossero vere;
- la Segnalazione sia stata effettuata nel rispetto di quanto previsto al precedente paragrafo 3.

6. RESPONSABILITÀ OBBLIGHI DI RISERVATEZZA SULLE SEGNALAZIONI E SULL'IDENTITÀ DELLA PERSONA SEGNALANTE – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Le Segnalazioni ed i dati della Persona Segnalante saranno raccolti e trattati unicamente dalle Persone Incaricate alla gestione del canale di segnalazione interna, costituenti il Comitato, debitamente nominate quali soggetti autorizzati al trattamento ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali che si allega alla presente Procedura (**Allegato 3**).

Le Segnalazioni ed i dati della Persona Segnalante, inoltre, potranno essere comunicati unicamente ai soggetti coinvolti nella gestione della Segnalazione nel rispetto delle previsioni di legge in materia di tutela dei dati personali.

L'identità della Persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non potranno essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa, a soggetti diversi da quelli sopra indicati. È fatta salva la comunicazione ad enti pubblici ed alle pubbliche autorità (ivi incluse quelle amministrative, giudiziarie e di pubblica sicurezza), qualora ne ricorrano i presupposti o la comunicazione sia necessaria per adempiere ad un ordine dell'autorità stessa ovvero ad un obbligo di legge.

Inoltre, l'identità della Persona Segnalante non potrà essere rivelata neanche nell'ambito dei procedimenti disciplinari che dovessero scaturire dalla Segnalazione, qualora la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Ove, invece, la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità della Persona Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della Persona Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tale ultimo caso, alla Persona Segnalante verranno comunicate per iscritto le ragioni della rivelazione dei dati riservati; analoga comunicazione verrà fornita alla Persona Segnalante qualora la rivelazione della sua identità e le informazioni da cui la stessa possa evincersi, direttamente o indirettamente, risulti indispensabile anche ai fini della difesa di qualsiasi Persona Coinvolta.

In ogni caso, prima dell'invio della Segnalazione, la Persona Segnalante riceverà idonea informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2018/679 – Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali ed i suoi dati saranno trattati nel rispetto della relativa normativa (Allegato 4). In particolare, tale informativa verrà generata automaticamente dal sistema, prima dell'invio della Segnalazione e la Persona Segnalante dovrà dichiarare mediante il flag obbligatorio di apposito checkbox, di averne preso visione prima di poter inviare la Segnalazione; in mancanza non sarà possibile procedere con l'invio della Segnalazione.

7. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità civile e penale del Segnalante nell'ipotesi di Segnalazione falsa, calunniosa o diffamatoria.

Sono, altresì, fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelino infondate, come ad esempio quelle manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Nel caso di segnalazione infondata ed effettuata con dolo o colpa grave, inoltre, verrà comunicato all'Ufficio HR che valuterà le opportune azioni disciplinari nei confronti del soggetto segnalante.

Infine, nessuna tutela sarà garantita nel caso in cui sia accertata, anche solo con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della Persona Segnalante per i reati di diffamazione o calunnia o la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave.

8. TUTELA DEI FACILITATORI

Le tutele previste ai sensi del presente documento sono riconosciute anche ai Facilitatori.

9. CONSEGUENZE DELLA SEGNALAZIONE PER LA PERSONA COINVOLTA

Qualora ritenga fondata la Segnalazione, senza pregiudizio per ogni altro rimedio e facoltà di legge, la Società potrà avviare nei confronti della Persona Coinvolta, un procedimento disciplinare ai sensi del CCNL applicato e della regolamentazione aziendale in materia, garantendo alla stessa i diritti di difesa previsti.

Inoltre, la Società potrà comunicare i fatti oggetto della Segnalazione alle autorità competenti, sporgendo denunce, querele, promuovendo azioni giudiziarie e quant'altro.

10. CONFLITTO DI INTERESSI

Nell'ipotesi in cui ci si trovi di fronte ad un conflitto di interessi, la suddetta procedura di gestione subisce le dovute variazioni. Può verificarsi, infatti, che l'oggetto della segnalazione riguardi un membro del Comitato.

Nel caso in cui sia un componente ad essere segnalato, la fase dell'istruttoria viene gestita dai restanti due membri del Whistleblowing Committee che daranno riscontro al Presidente dell'OdV. Qualora i due membri siano in disaccordo, prevale la scelta del Presidente dell'ODV, che si considera dirimente.

11. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231.

Nei casi di segnalazioni riguardanti presunte violazioni del Modello 231 e/o del Codice Etico, il Comitato informa l'OdV, entro il termine di 15 giorni, affinché quest'ultimo possa procedere alla valutazione dei fatti e disporre gli accertamenti ritenuti necessari. L'OdV dà comunicazione delle decisioni assunte al Comitato Whistleblowing di riferimento.

L'OdV riceve, inoltre, da parte del Comitato un flusso informativo annuale sulle complessive segnalazioni gestite, con evidenza delle decisioni assunte.

12. DECORRENZA E PUBBLICITÀ

La Procedura entra in vigore dal 17 dicembre 2023

Al fine di garantire la conoscibilità del canale, delle procedure e dei presupposti per effettuare le Segnalazioni, il presente documento viene esposto, in copia cartacea, nella bacheca aziendale e viene resa disponibile, in formato elettronico, sulla intranet aziendale e pubblicata sul sito web della Società

Allegati

1 - atti settoriali in materia di prodotti e servizi e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24

2. Informazioni contenute nel modulo di segnalazione

3. Nomina ad autorizzato del trattamento – gestore del canale di segnalazione

4. Informativa Privacy

Allegato 1

Atti settoriali in materia di prodotti e servizi e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24

L'articolo 1, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 24/2023, fa riferimento ai seguenti atti:

A. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:

1. servizi finanziari:

i) decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); articolo 8, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

ii) decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali;

iii) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

iv) regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativi agli abusi di mercato (regolamento abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CEE, 2003/125/CEE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1);

v) decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, recante https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario Pagina 32 di 33 attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.

Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

vi) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 71, recante attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE.; decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, recante attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, così, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016;

vii) regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257, del 28.8.2014, pag. 1);

viii) regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1);

ix) regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337, del 23.12.2015, pag. 1);

x) decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa;

xi) regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli di un mercato regolamentato e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

2. prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo:

i) decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;

ii) regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

B. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza dei trasporti:

i) regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18);

ii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, recante attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione;

iii) decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri.

C. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) – tutela dell'ambiente:

i) decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

Allegato 2

Informazioni contenute nel modulo di segnalazione

Indicare società per cui si vuole fare la segnalazione	
Nome e Cognome del segnalante	
Codice Fiscale	
Numero di telefono che potrà essere usato per successive interlocuzioni	
Indirizzo email che potrà essere usato per successive interlocuzioni	
Unità Organizzativa presso cui il Segnalante attualmente svolge la propria mansione/attività / oppure amministrazione, ente, impresa di appartenenza	
Qualifica e mansione attuale	
Qualifica e mansione al momento del fatto segnalato	
Unità Organizzativa presso cui il Segnalante svolgeva la propria mansione al momento del fatto segnalato	
Area/Settore in cui si è verificato il fatto	
Data / Periodo in cui si è verificato il fatto	
Luogo in cui si è verificato il fatto	
Soggetto che ha commesso il fatto (Nome, Cognome,)*	
Nome e cognome di eventuali persone coinvolte	
Ragione sociale di eventuali imprese coinvolte	
Nome e cognome di eventuali persone presenti al momento della commissione del fatto	
Modalità e circostanze con cui il Segnalante sia venuto a conoscenza del fatto	
Documenti o altre circostanze che possono confermare la veridicità del fatto segnalato	

Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (Nome, Cognome, Qualifica, recapiti)	
Area/Settore cui può essere riferito il fatto*	
Descrizione del fatto	

Acquisire sempre la copia di un documento di riconoscimento (carta di identità o passaporto) del Segnalante e l'eventuale documentazione a corredo della Segnalazione.

Il Segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili, disciplinari e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 16, comma 3, D. Lgs. 24/2023.

Luogo e data _____

Firma _____

Allegato 3

**AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
Whistleblowing**

Gestore del canale di segnalazione

A: _____

Premesso che

- la So.Ge.A.AL. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore (indicata anche come “SOGEAAL” o “Società”), tratta dati personali;
- lo svolgimento delle attività derivanti dal ruolo che lei ricopre all’interno della Società, così come meglio descritto nel Modello Organizzativo Mission e Responsabilità, comporta il trattamento di dati personali;
- la Società ha già provveduto a conferirle apposita lettera di nomina quale persona autorizzata al trattamento, cui si rinvia;
- la Società, nell’ambito della “Procedura segnalazione di illeciti e irregolarità (whistleblowing)” redatta ai sensi del Dlgs 24/2023 e che si intende qui integralmente richiamata, per la gestione del canale di segnalazione ha costituito un comitato interfunzionale cd “Comitato Whistleblowing” costituito da un Responsabile per ciascuna delle seguenti funzioni aziendali: Qualità e Performance (QUA), Risorse Umane (HRS), Affari Legali e Societari (LEG), in cui i singoli componenti sono individuati quali Persone Incaricate della gestione del canale di Segnalazione Interna, avente il compito di gestire il canale ed effettuare le attività di investigazione e verifica più appropriate, nonché di decidere i provvedimenti opportuni;
- il ruolo di Persona Incaricata della gestione del canale di Segnalazione Interna quale appartenente del Comitato Whistleblowing comporta il trattamento di dati personali e, pertanto, la Società intende conferirle apposita autorizzazione al trattamento.
-

Tutto quanto sopra premesso

con la presente, da considerarsi quale integrazione della lettera di nomina a persona autorizzata al trattamento menzionata nelle premesse, vengono definiti ed indicati i dati che lei tratta nell’ambito delle attività svolte quale Persona Incaricata della gestione del canale di Segnalazione Interna e le vengono fornite le istruzioni da seguire nello svolgimento delle operazioni di trattamento di dati, come indicato di seguito.

Trattamento:

Nello svolgimento delle attività che Le competono a fronte del ruolo che ricopre nell’ambito della procedura Whistleblowing, Lei è autorizzato a trattare i seguenti dati:

- dati identificativi e di contatto del soggetto che effettua la segnalazione
- dati identificativi dei dipendenti coinvolti nella segnalazione
- particolari categorie di dati e dati relativi a condanne penali e reati eventualmente contenuti nella segnalazione e in atti e documenti ad essa allegati
- eventuali ulteriori dati oggetto di segnalazione

Ai fini della corretta applicazione della legge vigente nonché di un’adeguata tutela dei diritti degli interessati, l’autorizzato dovrà attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dalla Società attraverso la presente lettera di autorizzazione e alle ulteriori indicazioni che la Società ha fornito mediante la lettera di nomina a persona autorizzata al trattamento e che fornirà attraverso specifiche comunicazioni e sessioni formative.

Istruzioni:

- utilizzare la piattaforma di segnalazione del fornitore secondo le istruzioni dallo stesso fornite
- conservare e custodire le credenziali di accesso alla piattaforma (user ID e password)
- non creare banche dati nuove e non asportare supporti informatici o cartacei contenenti dati senza autorizzazione;

- seguire le indicazioni contenute nel regolamento informatico interno con riferimento alla strumentazione informatica assegnata;
- segnalare tempestivamente l'eventuale ricezione di istanze con cui gli interessati esercitano i diritti riconosciuti dalla normativa di settore e collaborare con la Società affinché si possa fornire riscontro alle richieste nei termini di legge;
- assicurarsi che lo svolgimento delle attività di sua competenza avvenga in conformità alla normativa privacy;
- trattare i dati per le sole attività di propria competenza e, dunque, per le operazioni relative alla gestione delle segnalazioni;
- nelle attività relative alla tenuta della documentazione di propria competenza, aver cura di acquisire e riportare i soli dati che si rendono necessari per le finalità perseguite;
- prestare particolare attenzione nel caso in cui gli interessati dovessero conferire spontaneamente dati personali, anche particolari o relativi a condanne penali o reati, non necessari per le finalità perseguite, astenendosi dal registrarli o comunicarli;
- segnalare eventuali problematiche che dovessero riscontrarsi nello svolgimento dell'attività di propria competenza;
- nel caso di nuovi trattamenti o modifiche che dovessero incidere sulle modalità di gestione dei dati trattati, segnalarlo immediatamente.

Alghero, li _____

Per So.Ge.A.AL. S.p.A.

Per presa visione
(firma per esteso e leggibile)

RISERVATEZZA DEI DATI

Il sottoscritto si impegna a mantenere l'assoluto riserbo, anche in seguito alla cessazione del rapporto, in merito ai dati personali conosciuti nell'espletamento delle proprie mansioni.

Per accettazione della clausola di riservatezza
(firma per esteso e leggibile)

Allegato 4

Informativa Privacy Whistleblowing

Così come previsto dalla normativa vigente (art. 13 Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito anche “GDPR”), la **SO.GE.A.AL. Spa**, in persona del legale rappresentante pro tempore, (di seguito indicata anche come “**Titolare**” o “**Società**”) fornisce ai soggetti che effettuano una segnalazione whistleblowing le informazioni relative al trattamento dei loro dati.

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è SO.GE.A.AL. Spa, con sede legale in Regione Nuraghe Biancu, 07041 Alghero (SS), P.IVA 01635090903. La Società può essere contattata attraverso l'indirizzo email privacy@sogeaal.it o telefonicamente al numero +39.079.935011

2. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione dei dati (DPO), che può essere contattato al seguente indirizzo: dpo@sogeaal.it

3. Categorie di dati personali, finalità e base giuridica del trattamento

I dati trattati sono quelli forniti spontaneamente dal segnalante mediante il canale di segnalazione e precisamente:

- a) **dati identificativi**, quali, a titolo di esempio, nome, cognome;
- b) **dati di contatto**, quali email e numero di telefono;
- c) **eventuali ulteriori dati relativi alla segnalazione effettuata**.

La Segnalazione non dovrà contenere fatti non rilevanti ai fini della stessa, né categorie particolari di dati personali, di cui all'art. 9 del GDPR (di seguito anche “**Categorie particolari di dati**”, cioè quelli da cui possono eventualmente desumersi, fra l'altro, l'origine razziale ed etnica, le convinzioni filosofiche e religiose, l'adesione a partiti o sindacati, nonché lo stato di salute la vita sessuale o l'orientamento sessuale), né **dati relativi a condanne penale e reati** di cui all'art. 10 del GDPR, salvo i casi in cui ciò sia inevitabile e necessario ai fini della Segnalazione stessa.

I dati personali sopra indicati sono trattati esclusivamente per dare seguito alla segnalazione e e la base giuridica del trattamento è l'obbligo di legge cui è soggetto il Titolare (art. 6.1, lett. c) del Regolamento) ai sensi del Decreto 24/2023.

Nel caso in cui sia necessario trattare dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati, la base giuridica del trattamento è l'art. 9.2 lett. b) e f).

Nel caso in cui la segnalazione dovesse dare luogo a contestazioni disciplinari o altre azioni giudiziarie a carico dei soggetti in merito ai quali la segnalazione viene effettuata, i dati necessari verranno trattati al fine di gestire il relativo contenzioso e a tutela dei diritti della Società; in tale ipotesi la liceità del trattamento si fonda sulla necessità del perseguimento del legittimo interesse della Società (art. 6.1, lett. f) del Regolamento).

4. Modalità del trattamento dei dati

I dati raccolti mediante il canale di segnalazione sono trattati con strumenti informatici che garantiscono adeguate misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

4.1 Trasferimento dei dati all'estero

Il canale di segnalazione non comporta il trasferimento dei dati all'estero.

4.2 Tempi di conservazione

I dati conferiti direttamente dall'interessato sono conservati per il tempo strettamente necessario a dar corso alla procedura whistleblowing e poi cancellati e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, fatte salve le ulteriori esigenze difensive (che potrebbero rendere necessaria una conservazione ulteriore).

5. Natura del conferimento dei dati.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, poiché in difetto la Società si troverebbe nell'impossibilità di adempiere agli specifici obblighi di legge relativi alla gestione delle Segnalazioni e, di conseguenza, non potrebbe garantire le misure di protezione previste dal D.lgs 24/2023 a favore degli Interessati.

6. Destinatari dei dati

I dati non saranno oggetto di diffusione ma, per le finalità sopra indicate e nel rispetto dei principi del GDPR, potranno essere comunicati a: dipendenti della Società appartenenti al Comitato Whistleblowing incaricati della gestione del canale di segnalazione società informatica di cui il titolare si avvale per la fornitura, gestione e manutenzione della piattaforma utilizzata per la segnalazione, consulenti e professionisti per la gestione del contenzioso e OdV.

I dati potranno inoltre essere conosciuti dalle Autorità competenti in caso di specifiche richieste cui il titolare è tenuto, per legge, a dare seguito.

Si precisa che alcuni dei soggetti indicati operano quali responsabili del trattamento e che la comunicazione a coloro che operano quali autonomi titolari viene effettuata perché prescritta da obblighi di legge o necessaria a dar corso agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale o all'interesse legittimo del titolare consistente nel mantenere la sicurezza dei sistemi informatici e nello svolgimento delle attività difensive attraverso consulenti legali.

La comunicazione è comunque limitata alle sole categorie di dati la cui trasmissione si rende necessaria per lo svolgimento delle attività e finalità perseguite.

L'interessato potrà richiedere al Titolare la lista dei soggetti esterni che svolgono la loro attività quali responsabili del trattamento.

7. Diritti dell'interessato

La legge riconosce all'interessato il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

L'interessato potrà far valere i suoi diritti in ogni momento, senza formalità, rivolgendosi al titolare del trattamento o al responsabile della protezione dei dati attraverso i recapiti indicati nella presente informativa. Il Titolare provvederà a dare riscontro entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, così come previsto dalla normativa vigente.

Si riportano di seguito nel dettaglio i diritti riconosciuti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

- Il **diritto di accesso**, ossia il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha poi il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.
- Il **diritto di rettifica**, ossia il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
- Il **diritto alla cancellazione**, ossia il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati

personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo se: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento effettuato perché necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare o per il perseguimento del legittimo interesse e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento per finalità di marketing diretto; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione a minori. La richiesta di cancellazione non può però essere accolta se il trattamento è necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, nella misura in cui la cancellazione rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

- Il **diritto di limitazione**, ossia il diritto di ottenere che i dati siano trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro se: a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento effettuato perché necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare o per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. ^[15]
- Il **diritto alla portabilità**, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti al titolare e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare senza impedimenti da parte del titolare cui li ha forniti, nonché il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare all'altro, se tecnicamente fattibile, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. Tale diritto lascia impregiudicato il diritto alla cancellazione.
- Il **diritto di opposizione**, ossia il diritto dell'interessato di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato perché necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare o per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

Si informa poi l'interessato che, nel caso ritenga che il trattamento dei suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal RGDP, ha il **diritto di proporre reclamo** al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

I predetti diritti potranno essere limitati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2-undecies, primo comma lett. f) del Codice Privacy, qualora dall'esercizio degli stessi possa derivare un pregiudizio concreto ed effettivo alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del D.Lgs n. 24/2023. In tali casi, i diritti dell'Interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante Privacy con le modalità di cui all'art. 160 del Codice Privacy. In tale ipotesi, il Garante Privacy informa l'Interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

[] dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy

